



UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti/ELT/AB

LA RETTRICE

- VISTA** la Legge 9 Maggio 1989 n° 168;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica del 10 giugno 1998, con cui è stata istituita l'Università degli Studi di Milano – Bicocca;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n° 270;
- VISTA** la Legge 30 Dicembre 2010, n° 240;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n° 0010332/15 del 3 Marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE** le disposizioni di cui ai commi da 252 a 267 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio per l'anno 2017);
- VISTO** il Decreto Ministeriale 03 agosto 2021 n. 1014;
- VISTO** il regolamento in materia di contribuzione universitaria dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 5762/2020 prot. n. 0063219/20 del 28 settembre 2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Deliberazione 371/2022/CdA assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano -Bicocca nella seduta del 03 maggio 2022;
- ATTESO** che il dirigente attesta la legittimità e regolarità del provvedimento;

DECRETA

è emanata la variazione del Regolamento in materia di contribuzione studentesca dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca risultante dal seguente testo novellato:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la contribuzione studentesca nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle vigenti disposizioni di legge.

Tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università degli studi di Milano Bicocca, compresi gli studenti iscritti nella posizione di ripetente per mancato superamento dello sbarramento previsto dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio o per mancata maturazione delle frequenze obbligatorie, dovranno versare le tasse ed il contributo unico previsto dal presente regolamento.

ART. 2

CORSI DI LAUREA, CORSI DI LAUREA MAGISTRALE, CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO.

I corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale sono collocati in due aree di contribuzione:

Area A Corsi di studio in: Analisi dei processi sociali; Applied experimental psychological sciences; Biostatistica; Diritto delle organizzazioni pubbliche e private; Economia del turismo; Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari; Economia e amministrazione delle imprese; Economia e commercio; Economia e finanza; Economia, statistica e informatica per l'azienda; Giurisprudenza; International economics - Economia internazionale; Management e design dei servizi; Marketing e mercati globali; Marketing, comunicazione aziendale e mercati internazionali; Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; Psicologia clinica e neuropsicologia nel ciclo di vita; Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti economici; Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi; Psicologia sociale, economica e delle decisioni; Scienze dei servizi giuridici; Scienze del turismo e comunità locale; Scienze dell'economia; Scienze dell'organizzazione; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze economico-aziendali; Scienze psicosociali della comunicazione; Scienze statistiche ed economiche; Servizio sociale; Sociologia; Statistica e gestione delle informazioni; Turismo, territorio e sviluppo locale.

Area B Corsi di studio in: Artificial intelligence for science and technology; Astrophysics and space physics; Biologia; Biotecnologie; Biotecnologie industriali; Biotecnologie mediche; Comunicazione interculturale; Data science; Fisica; Fisioterapia; Formazione e sviluppo delle risorse umane; Igiene dentale; Infermieristica; Informatica; Marine sciences – Scienze marine; Matematica; Materials science; Medicina e chirurgia; Medicine and surgery; Odontoiatria e protesi dentaria; Ostetricia; Ottica e optometria; Scienza dei materiali; Scienze antropologiche ed etnologiche; Scienze biologiche; Scienze della formazione primaria; Scienze dell'educazione; Scienze e tecnologie chimiche; Scienze e tecnologie geologiche; Scienze e tecnologie per l'ambiente; Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; Scienze infermieristiche ed ostetriche; Scienze pedagogiche; Tecniche di laboratorio biomedico; Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia; Teoria e tecnologia della comunicazione; Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

I corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale (DM 270/04) di nuova attivazione saranno collocati nell'area di contribuzione stabilita dagli Organi Accademici.

ART. 3 CONTRIBUTO UNICO

Prima delle riduzioni di cui all'art. 4, il contributo unico per ciascun studente con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario uguale o inferiore a € 25.000 è di € 200.

Prima delle riduzioni di cui all'art. 4, il contributo unico per ciascun studente con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario superiore a 25.000 è pari a:

$$\text{contributo} = \epsilon \left(\frac{\text{ISEE}}{1000} \right)^2 * k$$

con un valore minimo di 200 Euro per studenti non in possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 4

per l'a.a. 2022/2023:

$$k = \begin{cases} 0,5937 & \text{per i corsi di studio di area A} \\ 0,7125 & \text{per i corsi di studio di area B} \end{cases}$$

Se il valore calcolato è inferiore a € 5,00, il contributo universitario non verrà addebitato.

ART. 4 RIDUZIONI PER MERITO E RIDUZIONI PER ACCESSO AGLI STUDI

Il contributo unico calcolato all'art. 3 è ridotto come segue:

- 1) Il contributo unico dovuto dagli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario minore o uguale a € 25.000 è azzerato (contributo = € 0)
- 2) Il contributo unico dovuto dagli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario superiore a € 25.000 è ridotto del 13% (contributo = contributo base x 0,87)

purché lo studente rientri in una delle seguenti categorie:

- a) Studenti che nel 2022/23 si iscrivono per la prima volta all'Università di Milano-Bicocca;
- b) Studenti che nel 2022/23 sono al secondo anno di iscrizione consecutiva all'Università di Milano-Bicocca, e che abbiano conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto del 2022;
- c) Studenti che nel 2022/23 siano iscritti all'Università di Milano-Bicocca da un numero di anni superiore a due e inferiore a N+2 (dove N è la durata normale del corso di studi a cui sono iscritti), e che abbiano conseguito almeno 25 CFU tra l'11 agosto 2021 e il 10 agosto 2022;

La riduzione di cui al punto 2 è elevata al 20% (contributo = contributo base x 0,80) per gli studenti che nel 2022/23 siano iscritti all'Università di Milano-Bicocca da un numero di anni superiore ad uno e inferiore a N+2 (dove N è la durata normale del corso di studi a cui sono iscritti), e che abbiano conseguito almeno 87% dei CFU, arrotondato per difetto, previsti dal regolamento didattico del corso di studio fino all'anno di ultima iscrizione entro il 30 settembre 2022. I crediti massimi previsti per gli iscritti al 1° anno fuori corso sono sempre diminuiti dei CFU assegnati per la prova finale.

Ex art. 1 - comma 257- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli studenti con ISEE superiore a € 13.000 e che abbiano diritto alla riduzione del contributo, qualora il contributo **ridotto** fosse superiore a $(ISEE - 13.000) * 0,07$, il contributo dovuto è abbassato a $(ISEE - 13.000) * 0,07$.

Gli studenti aventi diritto non devono presentare istanza per la riduzione del contributo, che sarà applicata automaticamente dagli uffici preposti, basandosi sui dati di carriera dello studente.

Per i dipendenti pubblici, iscritti ai corsi di studio di cui al protocollo di intesa tra il Ministro della Pubblica Amministrazione e l'Ateneo, è prevista l'applicazione di uno sconto in misura pari al 30% calcolato sulla quota di contribuzione studentesca a carico dello studente dipendente pubblico e calcolata secondo le regole previste dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca a.a. 2022/2023 dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. L'agevolazione è mantenuta anche per l'iscrizione agli anni successivi e fino al secondo anno oltre la durata normale del corso a condizione che lo studente consegua la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso.

ART. 5 CONTRIBUTO MASSIMO APPLICABILE

Il contributo massimo applicabile a ciascun studente è

Area di appartenenza dei Corsi di Studio	Studenti meritevoli	Studenti non meritevoli
A	Euro 2.983,23	Euro 3.429,00
B	Euro 3.580,05	Euro 4.115,00

Il contributo massimo è dovuto per valori di ISEE, per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, pari o superiore ad Euro 76.000,00.

Il contributo massimo applicabile è ridotto del 30% per i dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio di cui al protocollo di intesa tra il Ministro della Pubblica Amministrazione e l'Ateneo. L'agevolazione è mantenuta anche per l'iscrizione agli anni successivi e fino al secondo anno oltre la durata normale del corso a condizione che lo studente consegua la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso.

L'Ateneo concede esoneri totali o parziali in base alla condizione economica e/o al merito, secondo modalità e criteri stabiliti dagli organi accademici e dalle normative nazionali e regionali sul diritto allo studio.

ART. 6 CONTRIBUTO UNICO PER GLI STUDENTI INTERNAZIONALI

Gli studenti di cittadinanza non italiana e con titolo di accesso conseguito all'estero, che si immatricolano ad un corso di studio a decorrere dall'a.a. 2022/2023, devono un importo fisso, a titolo di contributo unico universitario, determinato sulla base del Paese di residenza del nucleo familiare dello studente e dell'area di contribuzione di appartenenza del corso di studio frequentato:

Gruppo Paesi	Area contribuzione A	Area contribuzione B
1	Euro 200,00	Euro 300,00
2	Euro 900,00	Euro 1.100,00
3	Euro 2.990,00	Euro 3.600,00

L'attribuzione del regime contributivo ad importo fisso è effettuata all'atto dell'immatricolazione ed è mantenuta per tutta la durata del corso di studio. Eventuali variazioni del paese estero di residenza dovranno essere comunicati tempestivamente all'ufficio Tasse.

Nel caso di doppia cittadinanza, di cui una delle due è quella italiana, questa prevarrà sulla cittadinanza straniera. In tal caso si applicherà il regime contributivo previsto ai sensi degli articoli 3 e 4.

Gli studenti internazionali che desiderino concorrere anche per i benefici di diritto allo studio relativi a borse di studio, altri esoneri, alloggi e ristorazione dovranno comunque presentare l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, o la documentazione necessaria al suo calcolo attenendosi alle disposizioni degli specifici bandi di concorso e secondo quanto riportato nella guida alla presentazione dell'ISEE.

Ai fini della determinazione del contributo fisso, i paesi esteri sono accorpati in tre gruppi omogenei, di cui all'allegato 1 (tabelle 1, 2, 3), che fa parte integrante del presente regolamento.

I Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo indicati con decreto annualmente emanato dal Ministero dell'Università e Ricerca sono inseriti nella tabella 1.

Gli studenti di cittadinanza non italiana e con titolo di accesso conseguito all'estero già iscritti ad un corso di studio dell'Ateneo mantengono le regole di contribuzione previste dal regolamento in materia di contribuzione per l'a.a. 2021/2022.

ART. 7

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Per consentire il corretto calcolo del contributo unico tutti gli studenti devono presentare la dichiarazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario **entro il 15 novembre 2022**.

La richiesta di presentazione tardiva della dichiarazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario comporta la maggiorazione del contributo dovuto, calcolata in base allo stesso e dopo le eventuali riduzioni a cui lo studente ha diritto ex art. 4, come segue:

- **15%** del contributo dovuto per ritardata presentazione dell'ISEE dal 16 novembre al 31 dicembre 2022 e comunque di importo non inferiore a **50,00 Euro**;
- **25%** del contributo dovuto per ritardata presentazione dell'ISEE dal 01 gennaio al 30 settembre 2023 e comunque di importo non inferiore a **200,00 Euro** - ammessa solo per gravi e circostanziate ragioni previo accoglimento di apposito esposto, presentato al Settore Diritto allo Studio.

Gli studenti che prevedono di laurearsi entro il 31 marzo 2023 e che non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2022/2023 devono comunque effettuare la dichiarazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro i termini previsti.

Gli studenti che rinnovano l'iscrizione oltre le scadenze, se non hanno presentato l'attestazione ISEE entro i termini previsti, dovranno versare l'importo massimo previsto dall'area di contribuzione di appartenenza del corso di studio frequentato oltre ad i contributi aggiuntivi previsti per il ritardato pagamento delle rate scadute. Tale disposizione si applica anche a coloro che hanno presentato domanda di laurea per l'a.a. 2021/22.

Gli studenti che non dichiarano la propria situazione economica equivalente (ISEE) entro i termini previsti sono tenuti al pagamento del contributo massimo applicabile per la propria area di contribuzione. Inoltre, non potranno:

- presentare domanda di esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi;
- presentare domanda per ottenere la borsa di studio;
- ottenere il punteggio previsto per l'ISEE in caso di iscrizione all'albo delle collaborazioni studentesche 150 ore;
- beneficiare dell'integrazione di Ateneo della borsa di mobilità internazionale nell'ambito del programma Erasmus Plus.

ART. 8

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TASSE E DEL CONTRIBUTO UNICO

Il pagamento delle tasse e del contributo avviene con le modalità seguenti:

1^a rata acconto, da pagare entro il 30 settembre 2022 di € 156,00

come da specifica seguente:

- tassa regionale per il diritto allo studio	€	140,00
- imposta di bollo	€	16,00

- **1^a rata conguaglio, da pagare entro il 16 gennaio 2023**, pari al 30% dell'ammontare del contributo, definito ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7. Ove il contributo complessivo dovuto sia inferiore o uguale ad € 400,00 verrà addebitato interamente in questa rata. Per gli studenti che non avranno presentato l'ISEE verrà addebitato il 30% del contributo massimo previsto dall'area di contribuzione.

- **2^a seconda rata, da pagare entro il 16 maggio 2023**, pari al saldo del contributo unico dovuto (restante 70%).

Lo studente può richiedere, al settore diritto allo studio inviando mail a sagr.studenti.tasse@unimib.it, di versare il contributo dovuto in unica rata o un numero di rate inferiori a quelle previste dal regolamento.

Lo studente che versa la prima rata delle tasse è tenuto al versamento di tutte le rate successive, salvo il caso in cui rinunci agli studi dopo aver rinnovato l'iscrizione versando la prima rata. In questo caso non è tenuto al pagamento delle tasse arretrate e della seconda rata.

Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non può effettuare alcun atto di carriera scolastica ("blocco amministrativo della carriera accademica"), compreso il sostenimento dell'esame di laurea, e non può ottenere certificazioni.

La medesima disposizione si applica nel caso di pendenze monetarie relative alla mancata restituzione all'Ateneo o all'ente gestore degli interventi per il diritto allo studio della borsa di studio e servizi connessi e di quanto altro inerente alla fruizione dell'alloggio.

Lo studente proveniente da altre Università è tenuto a versare le tasse e il contributo previsti presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti nell'Università di provenienza relativi all'anno accademico in corso.

Nel caso di passaggio interno ad altro corso di studio, le tasse e il contributo già versati per il medesimo anno accademico rimangono validi, fatto salvo eventuale conguaglio.

Lo studente che interrompe gli studi è tenuto a versare, per ogni anno accademico di interruzione, il contributo di ricognizione nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, oltre a tasse e contributo previsti per il rinnovo dell'iscrizione all'atto della ripresa.

Lo studente che abbia sospeso gli studi per le situazioni di cui all'art. 22 del Regolamento degli Studenti per uno o più anni accademici, per acquisire nuovamente lo status di studente è tenuto a pagare, per l'intero periodo di sospensione, il relativo contributo stabilito dal Consiglio di amministrazione.

L'Ateneo acquisisce automaticamente i pagamenti effettuati; lo studente non è tenuto a consegnare le ricevute dei versamenti, ma deve conservarle fino al termine della carriera accademica.

Gli studenti immatricolati (anno 1) in difetto del pagamento della 1^a rata conguaglio alla data del 31 gennaio 2023 decadranno automaticamente dall'immatricolazione con efficacia *ex-tunc*. Gli studenti iscritti (anno successivo al primo) in difetto di pagamento della prima rata di conguaglio al 31 gennaio 2023 avranno la carriera bloccata, e non potranno procedere ad alcun avanzamento di carriera accademica.

L'eventuale ulteriore rateizzazione della seconda rata tasse universitarie è ammessa solo in caso di eccezionalità documentata per un ammontare di contributo pari o superiore a € 700,00, previa presentazione di una apposita istanza al Rettore.

L'istanza, corredata della necessaria documentazione, va presentata al Settore Diritto allo Studio entro il **28/04/2023**. In caso di accoglimento, la seconda rata verrà suddivisa in 4 tranches. **Il mancato pagamento** dell'importo corrispondente ad una tranche comporterà il blocco immediato della carriera fino a regolarizzazione della posizione amministrativa.

Gli studenti che si immatricolano o si iscrivono all'a.a. 2022/2023 oltre la data di scadenza della 1^a rata conguaglio dovranno versare interamente la prima rata (acconto + conguaglio) all'atto dell'immatricolazione o iscrizione.

ART. 9 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Scuole di Specializzazione dell'Area Medica

L'importo della **prima rata** è fissato in € 600,00, come da specifica seguente:

- acconto contributi universitari	€	584,00
- imposta di bollo	€	16,00

L'importo della **seconda rata** viene determinato in € 1.500,00

Scuole di Specializzazione escluse quelle di Area Medica

L'importo della **prima rata** è fissato in € 600,00, come da specifica seguente:

- acconto contributi universitari	€	444,00
- imposta di bollo	€	16,00
- tassa regionale per il diritto allo studio	€	140,00

L'importo della **seconda rata** viene determinato in € 900,00

Le scadenze sono indicate nei rispettivi bandi.

ART. 10
DOTTORATO DI RICERCA

I Dottorandi sono tenuti al versamento, all'atto di iscrizione, della somma di € 156,00, come da specifica seguente:

- imposta di bollo	€	16,00
- tassa regionale per il diritto allo studio	€	140,00

I dottorandi **titolari di borsa di studio** sono tenuti anche al pagamento della seconda rata, costituita interamente dal contributo unico, definita sulla base del calcolo precedentemente descritto per i corsi di studio afferenti all'area di contribuzione A – studenti meritevoli, da un minimo di € 0,00 fino ad un ammontare massimo di € 1.200,00.

Per i dottorandi titolari di borsa Marie Curie si procederà a prelevare direttamente dai fondi di progetto la somma di euro 1.356,00 (pari alla contribuzione massima prevista per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca) per ciascun dottorando, esonerando gli stessi dalla presentazione della dichiarazione ISEE per gli iscritti ai corsi di dottorato.

I dottorandi, iscritti all'ultimo anno dei corsi di dottorato fino al 28° ciclo compreso, che chiedono la proroga del termine per la presentazione e discussione della tesi non sono tenuti ad alcun pagamento se consegnano la tesi al Coordinatore del dottorato fino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza prevista dal regolamento. Oltre tale termine sono tenuti al pagamento di un contributo di € 300,00. L'istituto della proroga non è previsto per gli iscritti ai corsi di dottorato a partire dal 29° ciclo.

ART. 11
SOSPENSIONE DEGLI STUDI - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATO DI RICERCA

In caso di sospensione della durata di un anno, ove questa avvenga su un anno accademico non è dovuto alcun pagamento;

In caso in cui la sospensione è della durata di un anno ma avviene su due anni accademici non è dovuto il pagamento della seconda rata dell'anno accademico di inizio sospensione, qualora fosse stata già versata per scadenza di termini la stessa verrà conguagliata con quanto dovuto per l'anno accademico successivo;

La sospensione di durata inferiore ad un anno comporta il pagamento delle tasse e dei contributi previsti per l'intero anno accademico.

ART. 12
MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO LIVELLO

Il contributo annuo di partecipazione ai Master non deve essere inferiore a € 2.000,00.

Il contributo di partecipazione pagato dagli iscritti al Master deve essere sufficiente a coprire tutte le spese inerenti allo stesso, senza alcun aggravio sul conto spese dell'ateneo.

Per i dipendenti pubblici, iscritti ai Master di I livello di cui al protocollo di intesa tra il Ministro della Pubblica Amministrazione e l'Ateneo, è prevista l'applicazione di uno sconto tra il 10 e il 20% sulla tassa di iscrizione prevista per il singolo master.

I pagamenti oltre le scadenze previste non danno luogo a maggiorazioni.

Il versamento del contributo di iscrizione al master universitario è così dovuto:

- € 100,00 al momento della presentazione della domanda;

- 50% del contributo previsto dal bando all'atto dell'immatricolazione fatto salvo quanto versato al momento della presentazione della domanda di ammissione;
- 50% alla scadenza che verrà indicata sul bando di attivazione del master.

Il contributo di € 100,00 versato al momento della presentazione della domanda di ammissione costituirà acconto della prima rata del contributo di iscrizione in caso di immatricolazione al master, mentre non verrà restituito in caso di esclusione, o in caso di ammissione o ripescaggio cui non farà seguito il perfezionamento dell'immatricolazione.

ART. 13 MASTER UNIVERSITARI DI SECONDO LIVELLO

Il contributo annuo di partecipazione ai Master non deve essere inferiore a **€ 3.000,00**.

Il contributo di partecipazione pagato dagli iscritti al Master deve essere sufficiente a coprire tutte le spese inerenti allo stesso, senza alcun aggravio sul conto spese dell'ateneo.

Per i dipendenti pubblici, iscritti ai Master di II livello di cui al protocollo di intesa tra il Ministro della Pubblica Amministrazione e l'Ateneo, è prevista l'applicazione di uno sconto tra il 10 e il 20% sulla tassa di iscrizione prevista per il singolo master.

I pagamenti oltre le scadenze previste non danno luogo a maggiorazioni.

Il versamento del contributo di iscrizione al master universitario sarà effettuato con le stesse modalità e regole dei master di primo livello.

Art. 14 CONTRIBUTO MINIMO PER L'ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI DI MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO

Il contributo per l'iscrizione a singoli insegnamenti di master universitari di primo e di secondo livello è stabilito come segue:

Tipologia Master	Contributo minimo per 1 CFU	Contributo minimo per Iscrizione a max 30 CFU
Primo livello	€ 100,00	€ 3.000,00
Secondo livello	€ 150,00	€ 4.500,00

ART. 15 CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Il contributo di partecipazione ai Corsi di Perfezionamento non deve essere inferiore a **€ 1.000**.

Il contributo di partecipazione pagato dagli iscritti ai Corsi di Perfezionamento deve essere sufficiente a coprire tutte le spese inerenti allo stesso, senza alcun aggravio sui conti delle spese dell'ateneo.

ART. 16 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

Per gli studenti che effettuano la scelta per l'impegno a tempo parziale è prevista la riduzione del 50% dei contributi universitari.

La riduzione si applica per un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso frequentato.

Art. 17 ISCRIZIONE A CREDITI

Gli studenti che hanno effettuato, in anni accademici precedenti al 2018/2019, la scelta per l'iscrizione a crediti (CFU) sono tenuti a versare la tassa regionale e l'imposta di bollo, mentre la quota di contributo unico universitario dovuto in base all'ISEE del nucleo familiare dello studente sarà ricalcolata proporzionalmente ai CFU acquistati. Il contributo dovuto verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$\{(rata/60)^{[(55/cfu\ scelti)^{0,05}]}\} * CFU\ scelti$$

ART. 18 CORSI SINGOLI

Il contributo per l'iscrizione a corsi singoli è stabilito come segue:

- € 30,00 per ogni CFU o frazione di CFU superiore o uguale a 0,5.

ART. 19 TIROCINIO POST LAUREA DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

I laureati che richiedono di svolgere il tirocinio post laurea per l'ammissione all'Esame di Stato presso le sedi convenzionate con il nostro Ateneo sono tenuti al versamento della tassa onnicomprensiva di

- € 100,00 per ogni semestre

ART. 20 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER RITARDATO PAGAMENTO TASSE UNIVERSITARIE

Il pagamento delle tasse e del contributo unico effettuato dopo la scadenza comporta un incremento del dovuto secondo percentuali crescenti in una misura commisurata al ritardo del pagamento rispetto alla scadenza, come segue:

- **10%** del dovuto per ritardati pagamenti da 1 a sessanta giorni;
- **15%** del dovuto per ritardati pagamenti dal sessantunesimo giorno in poi.

ART. 21 CONTRIBUTI PER SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE

Contributo per richiesta duplicato libretto di tirocinio	€	100,00
Imposta di bollo per rilascio diploma originale per conseguimento titolo: n. 2 marche da bollo da € 16,00	€	32,00
Contributo per richiesta rilascio duplicato diploma originale per conseguimento titolo (comprensivo di n. 1 marca da bollo da Euro 16,00)	€	50,00

Contributo per richiesta iscrizione ai concorsi per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato(*)	€	30,00
Contributo per richiesta iscrizione ai concorsi per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato espletati in modalità computer based test	€	30,00
Contributo richiesta duplicato tessera magnetica	€	20,00
Contributo per richiesta modifica piano di studio (effettuata dai laureandi che non hanno rinnovato l'iscrizione al nuovo anno accademico)	€	50,00
Contributo unico per richieste trasferimenti e passaggi di corso	€	100,00
Contributo esame di stato (comprensivo di n. 1 marca da bollo da Euro 16,00)	€	450,00
Contributo esame di stato di Medico chirurgo (comprensivo di n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 ed anticipo tassa Erariale di Euro 49,58)	€	245,58
Contributo esame di stato di Revisore Legale (comprensivo di n. 1 marca da bollo da Euro 16,00)	€	116,00
Diritto fisso di ricognizione per ciascun anno di interruzione studi	€	200,00
Contributo unico sospensione degli studi per l'intera durata della sospensione	€	200,00
Contributo per la richiesta di rinuncia ai programmi di mobilità internazionale, effettuata dopo i termini fissati nei rispettivi bandi di riferimento	€	200,00
Contributo per richiesta riconoscimento titolo accademico estero (comprensivo di n. 1 marca da bollo da Euro 16,00)	€	216,00
Contributo per il rilascio del nulla osta ai fini dell'ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di laurea e di laurea magistrale a programmazione nazionale di area Sanitaria (comprensivo di n. 1 marca da bollo da Euro 16,00)	€	216,00

(*)N.B.: Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella seduta del 24 giugno 2008, l'esonero dal pagamento, per i cittadini non comunitari residenti all'estero, del contributo spese per iscrizione ai concorsi per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato.

ART. 22

PREMIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI STUDENTI E POLIZZA FURTO E RAPINA DI BENI MOBILI DEGLI STUDENTI

Il premio di assicurazione infortuni studenti è compreso nel contributo unico.

Il premio di assicurazione infortuni è dovuto dagli studenti che completano o si iscrivono alle "Attività didattiche aggiuntive per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria" dopo il conseguimento della laurea.

L'Ateneo si impegna a stipulare apposita polizza a tutela del ramo di rischio "furto e rapina di beni mobili degli studenti", a partire dall'anno solare 2021.

ART. 23

RIMBORSI

Lo studente non ha diritto alla restituzione di tasse e contributi versati, fatti salvi i casi di rimborso previsti dal comma successivo.

La prima rata, acconto e conguaglio, è rimborsata d'ufficio, ad eccezione dell'imposta di bollo, nei seguenti casi:

- a) agli studenti che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico e che presentano domanda di trasferimento verso altro Ateneo entro i termini di scadenza, purché presentino richiesta di rimborso entro 30 giorni dalla domanda di trasferimento;
- b) agli studenti che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico e che si laureano entro il 31 marzo dell'anno accademico precedente, purché presentino la richiesta entro 30 giorni dalla laurea. Per gli studenti che risultano beneficiari di borsa di studio del diritto allo studio è esclusa dal rimborso anche la tassa regionale per il diritto allo studio in quanto compresa nell'importo di borsa.
- Non si effettuano rimborsi di importo inferiore o pari a 5 Euro.

Non sono rimborsabili i seguenti contributi:

- a) il contributo di partecipazione alla selezione per l'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato;
- b) il contributo per l'iscrizione ai corsi singoli;
- c) il contributo versato per passaggi di corso e per trasferimenti;
- d) il contributo per riconoscimento titolo accademico estero;
- e) tasse e contributi versati in caso di rinuncia agli studi dopo l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione;
- f) contributi aggiuntivi per tardivo pagamento rata e tardiva presentazione isee;
- g) contributi di iscrizione a corsi per master e di perfezionamento, di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.

ART. 24

ACCERTAMENTI DI VERIDICITA' E SANZIONI

L'Università degli studi di Milano – Bicocca, in riferimento alle riduzioni di contribuzione universitaria concesse, esercita un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE reperite presso la banca dati INPS e delle autocertificazioni rese dallo studente direttamente all'Ateneo e svolge con ogni mezzo a sua disposizione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: accesso alle banche dati e/o interrogazioni all'Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Comuni, Camera di Commercio) tutte le indagini che ritiene opportune, anche avvalendosi del supporto della Guardia di Finanza.

In caso di accertamento positivo, ossia di riscontro di difformità od omissioni tali da comportare variazione nelle riduzioni fruite, lo studente sarà chiamato a restituire, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 68/2012, il triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare sulla base delle risultanze dell'accertamento, nonché sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 38, comma 3 L. 122/10 s.m.i., fatta salva la presentazione di rapporto ex art. 331 c.p.p. all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.

ART. 25

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.

Il presente Regolamento novellato si applica a partire dall'anno accademico 2022/2023.

LA RETTRICE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 82/05)

Allegato 1 al Regolamento in materia di contribuzione studentesca anno accademico 2022/2023
Tabelle Paesi esteri

Tabella 1		
Afghanistan	The Gambia	Palestine
Albania	Georgia	Panama
Algeria	Ghana	Papua New Guinea
American Samoa	Greece	Paraguay
Angola	Grenada	Peru
Anguilla	Guatemala	Philippines
Antigua and Barbuda	Guinea	Poland
Argentina	Guinea-Bissau	Portugal
Armenia	Guyana	Puerto Rico
Aruba	Haiti	Romania
Azerbaijan	Honduras	Russia
The Bahamas	Hungary	Rwanda
Bangladesh	India	Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha
Barbados	Indonesia	Saint Martin
Belarus	Islamic Republic of Iran	Samoa
Belize	Iraq	São Tomé and Príncipe
Benin	Jamaica	Senegal
Bhutan	Jordan	Serbia
Bolivia	Kazakhstan	Seychelles
Bosnia and Herzegovina	Kenya	Sierra Leone
Botswana	Kiribati	Sint Maarten
Brazil	Korea del Nord	Slovak Republic
British Virgin Islands	Kosovo	Slovenia
Bulgaria	Kyrgyz Republic	Solomon Islands
Burkina Faso	Lao P.D.R.	Somalia
Burundi	Latvia	South Africa
Cabo Verde	Lebanon	South Sudan
Cambodia	Lesotho	Spain
Cameroon	Liberia	Sri Lanka
Central African Republic	Libya	St. Kitts and Nevis
Chad	Lithuania	St. Lucia
Chile	Madagascar	St. Vincent and the Grenadines
China	Malawi	Sudan
Colombia	Malaysia	Suriname
Comoros	Maldives	Syria
Democratic Republic of the Congo	Mali	Tajikistan
Republic of Congo	Marshall Islands	Tanzania
Cook Islands	Mauritania	Thailand
Costa Rica	Mauritius	Timor-Leste
Côte d'Ivoire	Mexico	Togo
Croatia	Micronesia	Tokelau
Cuba	Moldova	Tonga
Curacao	Mongolia	Trinidad and Tobago
Cyprus	Montenegro	Tunisia
Czech Republic	Montserrat	Turkey
Djibouti	Morocco	Turkmenistan
Dominica	Mozambique	Turks and Caicos Islands
Dominican Republic	Myanmar	Tuvalu
Ecuador	Namibia	Uganda

Egypt	Nauru	Ukraine
El Salvador	Nepal	Uruguay
Equatorial Guinea	New Caledonia	Uzbekistan
Eritrea	Nicaragua	Vanuatu
Estonia	Niger	Venezuela
Eswatini	Nigeria	Vietnam
Ethiopia	Niue	West Bank and Gaza
Fiji	North Macedonia	Wallis and Futuna
French Polynesia	Northern Mariana Islands	Yemen
Gabon	Oman	Zambia
	Pakistan	Zimbabwe

Tabella 2		
Andorra	Gibilterra	Netherlands
Australia	Guernesey	New Zealand
Austria	Hong Kong SAR	Norway
Bahrain	Iceland	Saint-Pierre e Miquelon
Belgium	Israel	San Marino
Brunei Darussalam	Italy	Saudi Arabia
Canada	Japan	Sweden
Denmark	Jersey	Taiwan Province of China
Falkland	Korea	United Arab Emirates
Finland	Kuwait	United Kingdom
France	Macao SAR	United States
Germany	Malta	

Tabella 3
Paesi non compresi nelle tabelle 1 e 2